

## POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Francesca Casalotti

Le proposte di legge esaminate nel corso del 2016 dalla Quarta Commissione in materia di ambiente e successivamente approvate dal Consiglio costituiscono tutte interventi di modifica di discipline vigenti ed hanno avuto oggetti diversi.

Un primo filone di leggi è riconducibile all'attuazione della legge regionale 22/2015, che, come noto, ha stabilito il riordino delle funzioni provinciali e, dunque, la riorganizzazione anche di quelle regionali e locali, in attuazione della legge 56 del 2014, anche al fine di migliorare le prestazioni che le pubbliche amministrazioni svolgono nei confronti della collettività, nonché di promuovere la semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali<sup>1</sup>.

Alla fine del 2015, in considerazione della grande mole di lavoro, l'esame di alcune leggi di attuazione della legge regionale 22/2015 fu, infatti, rimandato all'inizio del 2016 al fine di effettuare un'efficace e costruttiva analisi e discussione delle proposte di legge.

Si è così approvata la proposta di legge 36, divenuta poi la legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015).

Tale legge attua il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione unica ambientale (AUA), attualmente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze.

---

<sup>1</sup>In particolare, per quanto riguarda la materia tutela dell'ambiente, si veda l'art. 2 che ha disposto che costituiscono oggetto di trasferimento alla Regione, "le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge [...]: d) le seguenti funzioni in materia di ambiente: 1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549); 2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi; 3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria; 4) le funzioni in materia di inquinamento acustico; 5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; 6) le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA); 6 bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette; e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione".

Con riferimento all'istruttoria legislativa, si sottolinea una modifica avvenuta in commissione, su segnalazione dell'ufficio legislativo, in merito alla previsione dell'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2016 di cui all'articolo 22 della proposta di legge. Tale disposizione, infatti, se mantenuta nonostante il rinvio dell'esame della proposta di legge al 2016, avrebbe attribuito alla legge effetti retroattivi, di per sé non illegittimi, ma rispetto ai quali era opportuna una valutazione tecnica, stante le numerose procedure, competenze e profili di merito oggetto dell'intervento modificativo operato dalla legge, i quali avrebbero potuto dar luogo a difficoltà applicative della stessa. In tal senso veniva segnalata la previsione di cui all'articolo 17 che introduce nella legge regionale 30/2006 una nuova fattispecie sanzionatoria, con la conseguenza che l'attribuzione di efficacia retroattiva a tale disposizione (stante quanto previsto dall'articolo 22 relativo all'entrata in vigore) si sarebbe posta in contrasto con l'articolo 1 della legge 689 del 1981 che sancisce il principio di legalità, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (di stretta derivazione dell'art. 25 Cost., in materia penalistica). Conseguentemente si è provveduto a modificare l'articolo 22 della proposta di legge relativo all'entrata in vigore della stessa legge, prevedendo che questa avvenga il giorno successivo alla pubblicazione della medesima sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

In attuazione della legge regionale 22/2015, è stata poi approvata la proposta di legge 37, divenuta poi la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 2/2015). Con tale legge, composta da 56 articoli, viene adeguata la normativa regionale, nelle materie anzidette, mediante l'espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. In materia di inquinamento acustico, sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative, svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, riguardanti, in particolare, l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani comunali di risanamento acustico.

Tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti sono attribuite alla Regione. Viene conseguentemente modificata la legge regionale 69 del 2011<sup>2</sup> al fine di eliminare ogni riferimento a competenze provinciali in materia di gestione dei rifiuti e risorse idriche, trasferite alla Regione. Con l'occasione è stata inoltre adeguata la legge regionale 69/2011, alla luce delle modifiche della normativa nazionale, intervenute con riferimento alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato. Vengono inoltre trasferite alla Regione le funzioni concernenti il controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi; la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità

---

<sup>2</sup> Legge regionale 69/2011 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale)<sup>3</sup> e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del D.P.R. 59/2013<sup>4</sup>; il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del decreto legislativo 152/2006; la redazione di disciplinari per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.

Anche in questo caso, a seguito dell'istruttoria legislativa, l'entrata in vigore è stata corretta con l'introduzione al giorno successivo alla data di pubblicazione in luogo dell'entrata in vigore al primo gennaio 2016, evitando così l'efficacia retroattiva delle disposizioni.

Sempre in attuazione della legge regionale 22/2015, è stata approvata la proposta di legge 42, ora legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014).

Tale legge, in particolare, contiene una serie di modifiche alla legge regionale 10/2010 volte ad adeguare il contenuto di quest'ultima a successivi interventi legislativi, sia nazionali sia regionali. A tal proposito si segnalano le modifiche introdotte per adeguare la legge regionale 10/2010 alla disposizione di cui all'articolo 15 del decreto legge 91/2014, convertito nella legge 116/2014 (che ha introdotto delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale e per evitare le procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170), nonché quelle per adeguare i riferimenti alla legge regionale 1/2005, ora abrogata, alla nuova legge regionale in materia di governo del territorio, legge regionale 65 /2014.

Analogamente alle altre due leggi sopra citate, anche per quest'ultima, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, è stata sottolineata la necessità di modificarne l'entrata in vigore (prevista ai sensi dell'articolo 53 – ora articolo 51 - al 1° gennaio 2016) in considerazione del fatto che il rinvio dell'esame al 2016 avrebbe attribuito alla legge effetti retroattivi. In particolare, nella scheda di legittimità l'ufficio legislativo faceva presente che l'attribuzione dell'efficacia

---

<sup>3</sup> A tal proposito si fa presente che gli artt. 214, 215 e 216 sono inseriti nel capo V "Procedure semplificate" del Titolo I "Gestione dei rifiuti" della Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e disciplinano rispettivamente la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, l'autosmaltimento e le operazioni di recupero.

<sup>4</sup> Tale articolo prevede che i gestori degli impianti di gestione dei rifiuti debbano presentare domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

retroattiva a due articoli (artt. 24 e 47 ter) contenenti la previsione di nuovi oneri istruttori e tariffe, avrebbe determinato profili di dubbia legittimità, in quanto l'imposizione di prestazioni patrimoniali, quali sono gli oneri istruttori, non ancora vigenti nel periodo intercorrente fra l'eventuale applicazione retroattiva al 1° gennaio 2016 della proposta di legge e la sua effettiva pubblicazione, sembrava collidere con il disposto dell'articolo 23 della Costituzione. Per quanto riguarda le prestazioni patrimoniali di natura non tributaria, infatti, dottrina e giurisprudenza sono generalmente orientate nel senso della inammissibilità dell'imposizione retroattiva quando il beneficio cui si riferiscono sia già stato conseguito dal cittadino. In particolare, dottrina e giurisprudenza sostengono che la *ratio* della predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l'importo degli stessi nel momento in cui presenta la domanda, al fine di formare un piano economico consapevole. Con la conseguenza che veniva suggerita la riformulazione dell'articolo 53, prevedendo l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, nonché l'integrazione del preambolo con specifico punto relativo all'entrata in vigore anticipata.

Si fa inoltre presente che, su espressa indicazione della Prima Commissione Affari istituzionali, si è provveduto a disciplinare nella proposta di legge in oggetto le funzioni e la composizione del Nucleo regionale di valutazione – VIA, rinviando alla deliberazione della Giunta regionale la declinazione dei compiti e le modalità di funzionamento dello stesso.

Un altro filone di leggi, comprendente le leggi regionali 5, 8 e 27 del 2016, riguarda interventi normativi volti a fronteggiare situazioni ed esigenze contingenti e straordinarie. La prima di queste, la proposta di legge 38, divenuta poi la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), individua specifiche misure straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali. Tale legge, costituita di soli 7 articoli, fonda la sua origine nella necessità di porre rimedio alla carenza di depurazione di scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché di scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti<sup>5</sup>. Il predetto articolato normativo è diretto a garantire la rapida esecuzione degli interventi, considerati indifferibili ed urgenti, finalizzati all'adempimento degli obblighi stabiliti dal d.lgs. 152/20016, nonché prevenire situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, che potrebbero derivare dalla chiusura degli scarichi non conformi ai valori limite di emissione.

Il principale strumento attraverso cui perseguire tali finalità è individuato nel piano stralcio che deve essere redatto dall'Autorità idrica toscana (AIT) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, contenente il programma degli

---

<sup>5</sup> Questi scarichi non risultano, infatti, ancora sottoposti ad adeguato trattamento, con conseguente superamento, in alcuni casi, dei valori limite di emissione previsti dall'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

interventi necessari, indifferibili ed urgenti, finalizzati all'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse relativi agli scarichi, elencandone le priorità e attestandone la copertura economico finanziaria.

La Regione vigila sull'approvazione del piano stralcio entro il termine previsto ed esercita funzioni di impulso e di coordinamento dei soggetti interessati, anche con riferimento al rispetto dei termini di conclusione del crono programma. Decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano stralcio da parte dell'AIT, scattano i poteri sostitutivi previsti in capo alla Giunta regionale.

Successivamente è stata approvata la proposta di legge 55, divenuta poi la legge regionale 28 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni per l'aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Modifiche alla l.r. 61/2014 e alla l.r. 61/2007). Tale legge, costituita da due soli articoli, in considerazione di sopravvenute esigenze tecnico-organizzative legate al sistema di smaltimento dei rifiuti a livello dei singoli ambiti territoriali ottimali (AATO), introduce una disciplina transitoria specifica che consente l'aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o interprovinciali vigenti.

E' stata poi approvata la proposta di legge 72, divenuta la legge regionale 12 aprile 2016, n. 27 (Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010).

Tale intervento legislativo nasce dalla constatazione che i cambiamenti climalteranti in atto, quali la prolungata assenza di precipitazioni atmosferiche nel periodo autunnale ed invernale, rendono sempre più frequenti situazioni di criticità suscettibili di generare pericolo per la popolazione, quali quelle del superamento dei valori limite e dei livelli critici di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/SO/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e relativi allegati. In particolare, per quanto riguarda il PM10, l'allegato XI fissa il valore limite giornaliero in 50 µg/m<sup>3</sup> e stabilisce che esso non debba essere superato più di trentacinque volte per anno civile.

Dagli esiti del monitoraggio della rete regionale della qualità dell'aria è emerso che i superamenti del valore limite giornaliero del PM10 si concentrano prevalentemente nel periodo invernale, con la conseguenza che si è determinata l'esigenza di superare la rigidità dell'intervallo di riferimento annuale, che comporta l'automatico azzeramento delle misurazioni al 31 dicembre di ogni anno, e quindi proprio nel periodo di massima concentrazione dell'inquinante, prevedendo, nell'ambito dell'attività di definizione e riduzione della situazione di rischio di superamento che compete alla Regione, l'individuazione da parte della Giunta regionale di misure emergenziali da attivarsi sulla base di specifici indici di criticità per singolo inquinante.

Partendo dalla constatazione di tale situazione, la legge regionale 27/2016 modifica ed integra la legge regionale 9/2010 mediante l'individuazione di

misure emergenziali da attivarsi sulla base di specifici indici di criticità, con particolare riferimento al PM10.

La legge tiene conto del protocollo d'intesa sottoscritto il 30.12.2015, tra gli altri, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare ed ANCI. La Regione interviene nell'ambito delle sue funzioni di approvazione di linee guida, criteri e modalità volti alla elaborazione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e alla definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'articolo 13 della legge regionale 9/2010 al fine di determinare gli specifici indici di criticità per i singoli inquinanti, tenendo conto di misurazioni effettuate, anche allorquando i superamenti si verificano a cavallo di due anni di riferimento. Sono, inoltre, previsti poteri sostitutivi della Regione nei confronti dei comuni qualora gli stessi rimangano inerti o ritardino l'adozione dei PAC oppure li adottino in difformità ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Regione. La proposta di legge, giunta in consiglio con tre soli articoli, a seguito dei lavori istruttori in sede di Quarta Commissione, si è arricchita di un articolo aggiuntivo contenente precise disposizioni nei confronti dei comuni per l'adeguamento del loro piano di azione comunale.

Infine, è stata approvata la proposta di legge 141 (Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009 n. 39 "Nuova disciplina del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - Lamma"), divenuta poi la legge regionale 87/2016 (Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009), strettamente collegata con la legge regionale 27/2016. Tale legge ha, infatti, provveduto alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del Lamma al fine di prevedere nuove attività per lo stesso, a seguito delle modifiche normative intervenute a partire dal 2015 con la legge regionale 22/2015 e la legge regionale 27/2016, che hanno attribuito nuove funzioni alla Regione. In particolare, la legge prevede che la Regione si avvalga dell'assistenza e del supporto tecnico del Consorzio Lamma, sia con riferimento alle nuove funzioni in materia di difesa del suolo (comprese quelle relative alla difesa della costa), sia con riferimento alle nuove funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria relative alla determinazione di specifici indici di criticità (e relative modalità di calcolo) per l'individuazione di situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

L'intervento legislativo nasce dalla consapevolezza dell'aumento degli eventi calamitosi in Toscana negli ultimi anni, e dalla conseguente necessità di predisporre misure di prevenzione, nonché piani ed attività orientati a fronteggiarli.

In particolare, le nuove funzioni attribuite al Lamma consistono in: a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori dell'erosione costiera, e protezione civile; b) rilevazione, studio, elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio del dissesto idrogeologico e alla riduzione delle sostanze inquinanti; c) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture

regionali per la rilevazione e elaborazione dei dati per il monitoraggio degli interventi per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.

Un'ulteriore novità riguarda la possibilità per il Lamma, che svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, di operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20% del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati, in modo da sviluppare servizi ad alto valore aggiunto, affidabili e innovativi, che garantiscano opportunità di sviluppo al Consorzio Lamma e risorse aggiuntive.

Al fine di semplificare la struttura del Consorzio, il comitato tecnico scientifico è abrogato. Per lo svolgimento delle nuove attività, la legge prevede che il Lamma sia autorizzato, a decorrere dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dodici unità. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore e trasmessa alla Giunta.

L'ultimo filone di leggi si riferisce alla disciplina del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti (l.r. 29 e l.r. 45 del 2016).

In particolare, la proposta di legge 79, divenuta poi la legge regionale 29 aprile 2016, n. 29 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996) modifica la legge regionale 60/1996 sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La necessità di tale novellazione nasce da una modifica alla legge regionale 60 del 1996, introdotta dalla legge regionale 86/2015 che, al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015, ha previsto che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e la connessa sanzione amministrativa trovassero applicazione anche in caso di rifiuti "*gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione*". Successivamente l'articolo 9, comma 1, lettera b) bis della legge regionale 60/1996, (così come modificato dalla l.r. 86/2015 e che prevede l'applicazione del tributo anche ai rifiuti gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione) è stato però oggetto di rilievi da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno evidenziato che la norma censurata, di fatto, estendeva l'ambito di applicazione del tributo anche a casi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge 549/1995, invadendo la competenza legislativa dello Stato. Analoghe considerazioni sono state fatte con riferimento all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 60/1996 che prevedeva l'applicazione della sanzione amministrativa anche per la "*gestione non autorizzata*".

Sotto questo profilo, peraltro, gli uffici regionali, pur ribadendo che l'intento del legislatore regionale era quello di chiarire l'ambito applicativo del tributo al fine di evitare contenziosi amministrativi, hanno riconosciuto che la disciplina sostanziale del medesimo, rientrava nella competenza dello Stato, con la conseguente preclusione per le Regioni di legiferare in materia, se non nei

limiti riconosciuti dalla stessa legge statale. Conseguentemente la proposta di legge 79 ha modificato nuovamente la legge regionale 60/1996, provvedendo ad abrogare la lettera b bis) dell'articolo 6, e ad eliminare il riferimento alla gestione non autorizzata nell'articolo 16, comma 6. A tal riguardo si fa presente che nella versione proposta dalla Giunta la proposta di legge conteneva altri due articoli che abrogavano le disposizioni della legge regionale 86/2015 che avevano introdotto le modifiche di cui sopra alla legge regionale 60/1996. Su indicazione dell'ufficio legislativo, la scheda di legittimità riferiva che l'articolato della proposta di legge doveva limitarsi agli articoli modificativi della legge regionale 60/1996, e non prevedere anche articoli di modifica alla legge regionale 85/2015, sulla base di quanto indicato dal manuale "regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" adottato dal Consiglio (paragrafo 61, n. 3). La commissione ha dunque approvato un testo composto da tre articoli, che poi è stato approvato in aula.

Infine è stata approvata la proposta di legge 107, divenuta poi la legge regionale 29 luglio 2016, n. 45, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998). La legge regionale, costituita da sei articoli, dispone alcune modifiche alla legge regionale 60/1996 e alla legge regionale 25/1998 in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In particolare, tale legge ha provveduto a rideterminare l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 29 della legge 549/1995, è disposto con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. In Toscana il tributo speciale è disciplinato dalla legge regionale 60/1996. Le modifiche proposte hanno lo scopo di contribuire a disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica, in accordo con la finalità del tributo e con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, attraverso un incremento delle aliquote, nel rispetto dei limiti massimi imposti alle stesse dalla normativa nazionale vigente.

E' prevista, all'articolo 6, l'immediata entrata in vigore della legge regionale, in considerazione dell'obbligo della Regione di stabilire le aliquote entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui tale aliquote si applicano.

Si fa presente che, congiuntamente, nella seduta dell'aula del 26 luglio 2016, è stato approvato l'ordine del giorno n. 606 che - dopo aver condiviso la finalità della legge rispondente all'esigenza di dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale - al fine di disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti- per rafforzare le politiche in materia di differenziazione e recupero dei rifiuti, impegna la Giunta regionale *"a utilizzare i proventi derivanti dall'applicazione delle rideterminate tariffe sulla componente di rifiuti solidi urbani ed assimilabili per sostenere il potenziamento delle modalità di raccolta di prossimità (porta a porta) degli stessi e ridurre il ricorso al conferimento in discarica del rifiuto tal quale trattato"*.